	Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" ORNAGO - BURAGO DI MOLGORA Via Carlo Porta, 6 – 20876 ORNAGO (MB) e-mail: MBIC8CN00G@istruzione.it pec: MBIC8CN00G@pec.istruzione.it www.icornagoburago.edu.it Tel. 039/6010320 – Fax 039/6919145	
---	---	---

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2023/24

Il giorno 5 giugno dell'anno 2024 alle ore 13.30 presso la sede centrale dell'istituto sita in via Carlo Porta, 6 a Ornago (MB), in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, facendo seguito al parere favorevole dei revisori dei conti rilasciato in data 30 maggio 2024 e assunto a prot. n. 2030, viene sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Elisabetta Rinaldi

..... 

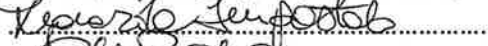
PARTE SINDACALE

RSU

CISL/SCUOLA: Lilia Marcucci Martello

..... 

CGIL Leonarda Impastato

..... 

Michela Poratelli

..... 

SINDACATI SCUOLA

SNALS/CONFAL: Di Caro Silvana

..... 

GILDA/UNAMS.....

TERRITORIALI FLC/CGIL








TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "IC A. Manzoni".
2. Il contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2021/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto entro il 15 luglio dell'anno 2024 da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Trascorsi 15 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale vigente.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 – Soggetti delle relazioni e composizioni delle delegazioni

I soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono:

1. per la parte pubblica il dirigente scolastico
2. per la parte sindacale la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all'interno dell'istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OOSS di categoria firmatarie del CCNL come previsto dall'accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione delle RSU ai sensi dell'art. 7 del CCNL 2002/05 del 24/7/2003.

Il DS e la RSU non possono delegare il potere di contrattare ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale alle dipendenze dell'istituzione scolastica interamente intesa. Prima dell'inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in: informazione (art. 5 del CCNL), confronto (art. 6 del CCNL) e organismi paritetici di partecipazione (art. 7 del CCNL);
 - b. contrattazione integrativa (art. 8 del CCNL), compresa l'interpretazione autentica. (artt. 5-6-7-8 del CCNL 2019-2021 a cui si rimanda integralmente)

Art. 5 – Modalità, tempi della contrattazione e verifica

2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla richiesta.
4. Di ogni convocazione il dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL e alla RSU, specificando, oltre all'ora e alla durata, l'ordine del giorno in trattazione.
5. Qualora la parte sindacale richieda l'apertura delle procedure, ricevuta la richiesta, il dirigente scolastico convoca i soggetti che ne hanno titolo.
6. Di norma, alla fine di ciascun incontro, verrà fissata la data e l'ordine del giorno del successivo incontro. Di ogni riunione tra le delegazioni viene redatto sintetico verbale che, approvato e sottoscritto, viene rilasciato in copia a ciascuna delle parti.
7. Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre una propria dichiarazione a verbale del contratto o all'intesa sottoscritti, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.
8. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
9. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all'affissione all'albo di istituto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici anche attraverso la pubblicazione nel sito web.
10. I contratti sottoscritti potranno essere affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale.
11. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività

- retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

Art. 8 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto

- dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

Entro la fine dell'anno scolastico il D.S. informa la RSU circa gli atti di gestione adottati, i relativi risultati e consegna copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. priva dei nominativi, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2019/21.

Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

AGIBILITA' SINDACALE

Art. 9 –Diritto di informazione

Il DS assicura la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla RSU, oltre che copia degli atti della scuola affissi all'albo.

La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e quelle relative alla contrattazione.

Art. 10 –Albo sindacale RSU-OO.SS.

Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione dalla/e bacheca/che riservata alla esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con le R.S.U. e precisamente:

In tutti i Plessi: Atrio o Corridoio principale.

1. Le R.S.U. hanno diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle organizzazioni sindacali di livello provinciale, territoriale e/o nazionale: in tal caso il D.S. assicura l'affissione alla/e bacheca/che individuate e le invia alle R.S.U.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle R.S.U. del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta o per fax.

Art.11 -Uso dei locali e delle attrezzature

Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della sua funzione:

- Comunicare con il personale della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio delle parti, con il personale A.T.A. durante l'orario di servizio e con il personale docente al di fuori delle ore di lezione.
- Disporre di locali e dei sistemi tecnologici dell'istituto nei limiti delle risorse disponibili e dei regolamenti interni, senza che questo interferisca con le attività scolastiche. I componenti della R.S.U. si impegnano a fare uso ragionevole delle attrezzature e del materiale messo loro a disposizione in base a criteri di economicità, trasparenza ed efficienza.
- L'utilizzo di un apposito locale per le riunioni, che verrà di volta in volta individuato in accordo con il dirigente scolastico

Art. 12 – Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. hanno diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per le loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 13 –Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di servizio ad assemblee sindacali, per n. 10 ore in ciascun anno scolastico.

1. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
2. Le assemblee territoriali possono svolgersi oltre il limite delle due assemblee mensili di istituto previste dalla vigente normativa.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. Singolarmente o congiuntamente da una o più OO.SS. rappresentative del comparto;
 - b. Dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8 dell'accordo quadro sulla elezione della RSU;
 - c. Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti congiuntamente con una o più OO.SS..
4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche.
5. Ciascuna assemblea può avere durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica.
6. Il lavoratore ha diritto a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea e per il ritorno alla sede di servizio che comunicherà preventivamente al dirigente scolastico ai fini del computo delle 10 ore individuali.
7. In caso di assemblee territoriali la durata massima è di tre ore comprensive dei tempi necessari per il trasferimento da e per la sede dell'assemblea
8. La convocazione dell'assemblea deve essere comunicata per iscritto almeno 8 giorni prima al dirigente scolastico affinché predisponga per tempo le procedure e possa informare le famiglie entro i 5 giorni che precedono l'assemblea.
9. Qualsiasi convocazione di assemblea sindacale, interna o territoriale, indetta dalle OO.SS. deve essere portata tempestivamente a conoscenza di tutto il personale docente e ATA, mediante circolare interna con relativa apposizione della firma per presa visione secondo quanto previsto dall'art. 13 del C.C.N.L./95
10. Copia delle convocazioni di assemblee territoriali esterne deve essere tempestivamente consegnata ai rappresentanti sindacali della scuola.
11. Il dirigente predispone un apposito modulo al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione all'assemblea di ciascun lavoratore interessato. Le dichiarazioni devono essere conservate agli atti della scuola per il computo delle 10 ore individuali per anno scolastico.
12. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee è irrevocabile. Inoltre la mancata comunicazione di adesione all'assemblea implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
13. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. Saranno comunque invitati all'osservanza di una corretta etica deontologica.
14. Le assemblee sindacali possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di servizio. In tal caso le ore di partecipazione all'assemblea non incidono sul monte ore annuo per dipendente. I soggetti sindacali possono chiedere al dirigente scolastico la disponibilità dei locali della scuola per lo svolgimento dell'assemblea, oppure svolgerle in qualsiasi altro luogo ritengano opportuno.
15. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio.
16. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, **il DSGA** individua il personale che dovrà garantire: vigilanza, servizio portineria ed altri servizi strettamente necessari per la permanenza a scuole degli alunni minorenni e/o portatori di handicap. In particolare

nel caso in cui non tutti gli insegnanti partecipino all'assemblea, il numero minimo di assistenti amministrativi e di collaboratori scolastici presenti dovrà essere rispettivamente di un assistente amministrativo in segreteria e un collaboratore scolastico per plesso.

17. L'individuazione del personale obbligato al servizio avviene all'interno dell'intero istituto e tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 14 – Permessi sindacali retribuiti

I membri della RSU, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari. Essi possono essere usufruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità, in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

1. dalle segreterie territoriali delle OO. SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
2. direttamente dalla RSU, per la quota di loro spettanza, almeno tre giorni prima dell'utilizzo del permesso.

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 15 – Referendum

La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all'attività sindacale di istituto.

La richiesta va rivolta al dirigente. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI SCIOPERO.

Art. 16 – Servizi minimi in caso di sciopero

Fermo restando le disposizioni della legge 146/90 modificata dalla legge 83/2000, e delle norme del C.C.N.L., si conviene che:

1. La comunicazione di adesione allo sciopero è espressione volontaria del lavoratore. Ferma restando l'assoluta facoltatività della dichiarazione di adesione allo sciopero, la RSU in presenza della richiesta della dirigente, invita i colleghi a collaborare tenendo in considerazione l'età dell'utenza.
2. Il lavoratore che volontariamente comunica l'adesione allo sciopero, non può revocare la sua decisione.
3. Il dirigente scolastico organizza il servizio in base alle dichiarazioni di adesione ricevute.
4. L'individuazione del personale obbligato al servizio avviene all'interno dell'intero istituto.

Per l'individuazione dei servizi essenziali in caso di sciopero si riporta quanto sottoscritto, il 18.03.2021, nel relativo protocollo con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca considerato l'articolo 3, comma 2 dell'*Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero* siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021.

A. Le prestazioni indispensabili sono:

1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

B. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun piano del plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

C. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1

D. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale che ha aderito allo sciopero;
- b. sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 17 - Procedura in caso di sciopero del personale docente

1. Il giorno dello sciopero il docente che non aderisce allo sciopero, deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste e può essere chiamato dal dirigente, se possibile con un preavviso a:
 - a) cambiare l'ordine delle ore di servizio, ma non il totale delle ore di lezione previste per quel giorno;
 - b) cambiare classe per assicurare la sola vigilanza agli alunni.

Art. 18 – Chiusura di plessi - Criteri di utilizzo del personale

Cause di forza maggiore

In occasione di eventi eccezionali (neve, gravi atti vandalici...) che richiedono la temporanea chiusura di singoli plessi dell'Istituto, il personale a disposizione potrà essere utilizzato secondo i seguenti criteri:

- il personale docente sarà utilizzato/ chiamato per effettive esigenze di servizio e per attività funzionali già in calendario.
La sostituzione di personale assente in altri plessi sarà attribuita sulla base dei titoli connessi all'esercizio della funzione previsti per i diversi ordini di scuola.
- Il personale docente sarà utilizzato per supplenze con chiamata effettuata dalla segreteria in base a:
 1. disponibilità del docente
 2. sorteggio a rotazione
- Il personale ATA in servizio, fatta salva la necessità di sostituire il personale assente, sarà suddiviso, in numero equo, nei plessi aperti per incrementare l'organico in servizio.

Consultazioni elettorali

In caso di sospensione delle lezioni a seguito di consultazioni elettorali i collaboratori scolastici del plesso interessato non hanno obblighi di servizio con esclusione del caso:

- di CCSS assente nei plessi normalmente funzionanti.;
- di integrare l'organico dei plessi funzionanti di una unità al fine di garantire la piena vigilanza degli alunni e il miglior funzionamento dei plessi aperti, specie durante le giornate lunghe;

Il servizio di sostituzione sarà prestato dai collaboratori dei plessi in cui si svolgono le operazioni di voto, raccolta prioritariamente la disponibilità o procedendo a sorteggio (garantendo comunque nel tempo una rotazione)

GARANZIE INDIVIDUALI

Art. 19 –Patrocinio e patronato

I rappresentanti sindacali possono, su delega dell'interessato, rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente con particolare riferimento alle procedure di contenzioso e di

conciliazione.

A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti di ogni fase del procedimento che riguarda i delegati.

Il personale scolastico in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

Art. 20 – Visione degli atti

Le R.S.U. ed i Sindacati Territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo modalità e tempi previsti per legge e su tutte le materie previste dalla normativa vigente.

Le R.S.U. e i Sindacati Territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.

Art. 21 – Ricevute

La segreteria dell'istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore, dal rappresentante delle RSU e da quello delle OO.SS..

TITOLO TERZO– PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 23 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
2. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Lo straordinario sarà autorizzato dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA. Il servizio sarà disposto dal DSGA che tenga conto delle attività didattiche ed extra e sarà recuperato in base ad un piano concordato con il DSGA.
6. Nel caso in cui si renda necessario effettuare unità di lavoro in aggiunta all'orario di servizio giornaliero, per motivi non prevedibili a priori, questo sarà prontamente comunicato al DSGA e verrà valutata la relativa autorizzazione.
7. Sono da ritenersi autorizzate a priori quelle unità di lavoro aggiuntivo determinatosi dalla necessità di garantire la prosecuzione di attività programmate che sfiorano oltre l'orario previsto (assemblee, riunioni, colloqui con i genitori...)
8. Non sarà possibile portare le ore a recupero all'a.s. successivo.

Per prestazione aggiuntiva si intende sia il lavoro svolto oltre l'orario d'obbligo, sia l'intensificazione di prestazioni lavorative dovute alla particolare organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia.

- Il lavoro svolto oltre l'orario d'obbligo: in questo caso sarà riconosciuto il compenso a carico del fondo di istituto al personale che avrà dichiarato la propria scelta di tale forma di riconoscimento, salvo la possibilità di riposo compensativo in caso di indisponibilità finanziaria, da usufruire prioritariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque nei periodi di minore intensità di lavoro.
- L'intensificazione delle ordinarie prestazioni lavorative può essere prevista in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con ore libere o riposi compensativi. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito del proprio orario saranno retribuite secondo criteri stabiliti in contrattazione.

Tali attività consistono, in modo esemplificativo e non esaustivo, in:

Assistenti amministrativi:

1. elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità organizzativa
2. attività intese (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo) ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici e dei servizi (es.: rapporti con i comuni, sostituzione colleghi assenti, attività di formazione, digitalizzazione pratiche etc)
3. uso di piattaforme informatiche di cui la scuola è dotata o potrà dotarsi al fine dell'efficienza, snellimento e rapidità del servizio

Collaboratori scolastici:

1. attività di supporto all'organizzazione scolastica/complessità del plesso
2. sistemazione arredamento: smontaggio, montaggio e spostamento di arredi e piccola manutenzione
3. servizi esterni (Poste, Comune, Archivio)
4. lavoro dopo le ore 20,30 o in giorno festivo: elezioni organi collegiali, riunioni con genitori
5. pulizia per eventuali lavori straordinari effettuati dall'Ente Locale.
6. pulizia straordinaria spazi esterni (non scolastici)
7. accompagnamento alunni in mancanza di un rapporto 1:15 per le uscite sul territorio (es. biblioteca, piscina...)
8. supporto al normale svolgimento dell'attività scolastica durante l'assenza di colleghi assenti per un compenso forfetario.
9. prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo

Le attività da retribuire sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative correlate al P.T.O.F. e che potranno essere meglio definite in base alle esigenze emerse in corso d'anno.

Art. 24 Chiusura e recupero delle giornate pre-festive

Nel periodo in cui non è svolta attività didattica, tenuto conto del PTOF, è consentita la chiusura prefestiva dell'istituzione scolastica, purché in detto periodo non siano state programmate attività dal consiglio d'istituto e/o dal collegio docenti. La chiusura della scuola è disposta dal DS, su delibera del C.I, qualora sia richiesta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea del personale ATA, convocata ai sensi dell'art. 9 comma 5 del CCNL scuola 26/05/1999. Il provvedimento del DS è pubblicato all'albo dell'istituto e all'ente locale interessato.

Le giornate pre-festive, sono recuperate dal personale ATA, nel modo seguente:

- in relazione alle esigenze di servizio aggiungendo al proprio orario giornaliero una quota oraria (rispettando la pausa di ½ ora dopo le ore di servizio effettivo continuativo) oppure utilizzando le ore a credito già effettuate per esigenze di servizio;

Dott. Saverio Fadda - Scuola Secondaria Superiore "Mazzini" - 05012 - Loro Piana

- in caso di mancanza di ore straordinarie la copertura dei pre-festivi può avvenire con la richiesta di giorni di ferie;

Si precisa che la chiusura pre-festiva comporta una mancata prestazione di servizio che andrà recuperata solo con prestazione di ore oltre l'orario giornaliero o con richiesta di ferie; non potranno essere coperte con altre modalità di permesso (ad esempio, legge 104/96, motivi personali e/o familiari, donazione di sangue...).

In caso di revoca della chiusura in uno o più giorni, in base a sopravvenute esigenze di servizio, il personale sarà chiamato in servizio in base ai seguenti criteri:

per il personale di segreteria:

- area di competenza;
- personale che ha più ore da recuperare rispetto al monte ore dei prefestivi;
- disponibilità;
- sorteggio.

per il personale collaboratore scolastico:

- personale che ha più ore da recuperare rispetto al monte ore dei prefestivi;
- disponibilità;
- sorteggio.

Art. 25 – Incarichi specifici (art. 54 CCNL 18.01.2024)

Gli incarichi specifici di natura organizzativa o di responsabilità, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività da svolgere oltre l'orario di servizio; possono essere svolti in orario di servizio come intensificazione del lavoro solo salvaguardando prioritariamente l'espletamento del lavoro ordinario.

Il compenso stabilito sarà corrisposto solo a seguito della verifica circa il conseguimento degli obiettivi connessi all'incarico. In caso di assenze prolungate (superiori a 15 gg. lavorativi cumulati) il compenso sarà riconosciuto in misura proporzionale ai giorni di servizio prestati. L'incarico potrà essere revocato da parte del dirigente scolastico in caso di assenze che rendano impossibile l'assolvimento dello stesso o in presenza di elementi che connotino il mancato conseguimento degli obiettivi.

Il personale destinatario degli incarichi può partecipare al fondo di istituto in relazione ad attività aggiuntive svolte al di fuori dell'oggetto dell'incarico.

L'assegnazione di incarichi di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le modalità e i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante.

In base al PTOF e alla complessità della scuola si ipotizza l'assegnazione di incarichi specifici relativamente:

A.A.: Invalsi, Sicurezza, applicazione nuove procedure acquisti a supporto della realizzazione del PTOF, pratiche pensionistiche e Passweb;

CCSS: assistenza per alunni disabili e altra attività individuata volta al miglioramento della funzionalità organizzativa e amministrativa.

Art 26 –Funzioni miste e convenzioni con gli EELL

1. Le parti convengono che lo svolgimento dei servizi già di competenza degli Enti Locali deve essere attuato in regime di convenzione nel quadro dei contenuti e dei limiti dell'intesa 12/9/00. Il Comune di Ornago stipula una convenzione con l'istituto come di seguito indicato:

1. sono di competenza della scuola:

- La comunicazione giornaliera del numero e della tipologia dei pasti
- Apertura e chiusura dei locali scolastici e relativa pulizia ordinaria compresa quella dell'atrio e del corridoio utilizzato dalle società sportive, della rampa di accesso alla mensa scolastica.

- Pulizia dell'ingresso esterno
2. L'Amministrazione si impegna ad effettuare la pulizia della palestra in cambio di tale servizio.

PERSONALE DOCENTE

Art 27 Attività aggiuntive di insegnamento

1. Le attività aggiuntive di insegnamento fino a un massimo di sei ore settimanali oltre l'orario obbligatorio, sono prestate su base volontaria e si suddividono in :
- o ore eccedenti che possono essere richieste dal DS per sostituire i colleghi assenti;
 - o attività aggiuntive di insegnamento che si configurano come "interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa" e sono retribuite con il fondo dell'istituzione.

ART. 28 Attività funzionali all'insegnamento

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 44 del CCNL 2019/2021 queste non possono di norma superare le 40 ore annuali per le attività previste dai punti 3.a e 3.b. I docenti in servizio con più classi e scuole, non potranno superare, cumulando le ore di riunioni, i limiti previsti (40 ore annuali). Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Le attività saranno svolte in quantità proporzionale all'orario di servizio (come contrattualmente previsto); se questa quota viene superata il docente, previo accordo con il D.S., è esonerato da alcune attività. Quando sono previste variazioni del calendario delle riunioni queste sono comunicate, possibilmente, con almeno cinque giorni di anticipo. Il personale docente che ha necessità di assentarsi dalle riunioni programmate deve presentare motivata richiesta al DS, tali ore potranno essere recuperate:

- prestando le ore per attività previste nel PTOF (commissioni, gruppi di lavoro...) qualora il docente sia impegnato in tali attività
- ore aggiuntive di insegnamento (due ore richieste su attività funzionali all'insegnamento = 1 ora aggiuntiva di insegnamento)
- le ore non recuperate saranno scalate dalle ore previste dal FIS (qualora il docente sia impegnato in tali attività) o sarà trattenuta una cifra pari alle ore non prestate di insegnamento/non insegnamento.

Art 29 Funzioni strumentali

Per il personale docente si individuano le seguenti necessità, come rilevato dal Collegio Docenti:

- n 3: area PTOF e sostegno ai docenti
- n 1: area multimedialità
- n 1: area INCLUSIVA - GLI

La designazione del personale avente titolo avviene sulla base di dichiarate competenze, delibera del C.D. e tramite atto di nomina da parte del D.S. L'atto di nomina deve contenere sia le mansioni da svolgere sia il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL PERSONALE ATA AI PLESSI. Situazioni particolari

Le assegnazioni sono di durata annuale e vengono predisposte dal DS, sentito il parere del DSGA.

Le richieste del personale di spostamento ad altro plesso dell'Istituto dovranno essere presentate al DS, con richiesta scritta e motivata, entro il 30 giugno.

Le assegnazioni sono disposte secondo i seguenti criteri, previa valutazione di situazioni di incompatibilità:

- a) Formazione di gruppi di lavoro con esperienze e forze equamente distribuite
- b) Competenze adeguate alle mansioni da ricoprire in base alle peculiarità del plesso/ordine di scuola
- c) Precedenze assolute per particolari categorie protette

- d) Richieste del personale per specifiche esigenze, se compatibili con i punti precedenti
- e) In caso di concorrenza di più persone si applica la graduatoria di istituto.

Fermo restando quanto sopra, al fine di garantire la maggiore stabilità quotidiana possibile del personale nei plessi per un'adeguata sorveglianza e pulizia degli ambienti scolastici, la richiesta del personale in possesso di L. 104/96 (per l'assistenza di un familiare) di essere destinato ad un plesso specifico, potrà essere accolta, ove possibile, alle seguenti condizioni:

- prevedendo non più di 1 unità per plesso;
- in caso di due o più richieste:
 - dando priorità, in base alle esigenze di servizio, al personale interno che ne ha fatto richiesta e poi a quello proveniente da altro Istituto;
 - prevedendo la rotazione annuale.

Non saranno accolte richieste in corso d'anno.

Art 30 Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.

La flessibilità potrà prevedere l'anticipo o il posticipo per l'entrata/uscita di non più di 15 minuti.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- la flessibilità non potrà riguardare il personale addetto all'apertura/chiusura dei plessi scolastici, all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
- la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di due unità a presidio del servizio.

3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

Art. 31 Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo

A norma dell'art. 77 CCNL 18.01.2024, all'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020, utilizzato su più sedi, è riconosciuta un'indennità a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Il relativo importo, è stabilito in sede di contrattazione integrativa nazionale, in relazione al numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse in 350,00 Euro. Visto l'accordo tra le scuole della rete che condividono il medesimo assistente tecnico, ogni istituto corrisponderà una quota di 70 €.

Art. 32 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni dell'utenza e del personale all'amministrazione dovranno pervenire entro le ore 16.30 dei giorni lavorativi.
2. Le comunicazioni di servizio dell'Amministrazione all'utenza e al personale (avvisi, circolari, ecc.) vengono comunicate sul registro elettronico (e/o sul sito) entro le ore **18.00** dei giorni lavorativi;
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
4. In caso di invio oltre l'orario, se non specificati i motivi di urgenza, l'obbligo di lettura per il personale parte dalla mattina del giorno successivo.

Per i Collaboratori scolastici:

Le comunicazioni saranno inviate tramite posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata.

Art. 33 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Principi Generali

L'attuazione della normativa sulla sicurezza è disciplinata dal Dlgs 81/08 a cui si rimanda.

Art. 34 - Il servizio di prevenzione-protezione

Nell'istituto il Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.

1. I lavoratori designati (docenti e ATA) devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.
2. Nell'istituto comprensivo di Ornago-Burago è istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi con le seguenti caratteristiche:
 - presenza di almeno un insegnante referente per ogni plesso
 - presenza di almeno un collaboratore scolastico per ogni plesso
 - determinazione del numero delle figure sensibili per ogni scuola

Il servizio viene ridefinito ogni anno entro il 30 ottobre.

Organigramma e funzionigramma dei membri del Servizio di Prevenzione e Protezione sono affissi nei plessi.

I membri del servizio avranno accesso alla documentazione relativa alla sicurezza.

E' prevista la presenza del referente e del rappresentante dei lavoratori per ogni sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio.

Art. 35 - ASPETTI ECONOMICI

E' previsto per l'anno scolastico 2023/24 il seguente piano di pagamento delle attività inerenti la sicurezza a carico del fondo di istituto:

- n° 120 ore complessivamente per tutti i referenti della sicurezza dei vari plessi.

Art. 36 – Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi e assistenza medico sanitaria.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuato è un esperto esterno dotato di adeguata professionalità. Per l'a.s. 2023/24 tale incarico è affidato al dott. Cesare Sangalli che si fa carico di tutti i compiti definiti per contratto.

L'incarico del servizio di assistenza medico sanitaria è affidato al dott. Amato Giuseppe di Medicina e Lavoro srl.

Il pagamento degli incarichi del R.S.P.P. e del Medico competente sono a carico del bilancio della scuola.

Art. 37 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP e Medico competente) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. Il Dirigente scolastico ne convoca almeno una all'anno e va svolta preferibilmente nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico.

Art. 38 – Rapporti con gli enti locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'ente locale una richiesta formale di adempimento redatta secondo l'apposito modulo disponibile in ogni plesso
2. In caso di pericolo grave ed imminente, il dirigente scolastico, o in sua vece il docente responsabile, adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza, dei quali va informato tempestivamente l'ente locale.
3. Copia del documento di Valutazione dei Rischi è consegnata in Comune con allegata la richiesta degli interventi di propria competenza.

Art. 39 - Doveri e diritti dei lavoratori

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:

- a) Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
- b) Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
- c) Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- d) Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
- e) Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
- f) Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.

Di contro, essi hanno diritto a:

- a) Essere informati in modo generale e specifico;
- b) Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
- c) Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione;
- d) All'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- e) All'adozione libera di misure di emergenza in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 40 – Compensi

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto – dovere di ogni singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica. E' compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che l'attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 41 – Attività di formazione e informazione

Formazione

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e degli alunni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione e sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. L'attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte dei lavoratori.

Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio.

Atteso che la formazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavoratore, si conviene che il personale docente e ATA nel caso in cui ai corsi non possano partecipare tutti gli addetti sprovvisti di formazione si stabiliscono i seguenti criteri/priorità di partecipazione:

1. personale di ruolo

2. almeno un addetto per ogni plesso
3. in numero proporzionale al numero di persone per plesso
4. ordine alfabetico

Per quanto attiene al personale ATA, la formazione verrà effettuata o in orario di servizio con relativo distacco o con recupero delle ore aggiuntive effettuate. Il recupero sarà possibile nei periodi di minore intensità lavorativa.

Per quanto attiene al personale docente, la formazione verrà effettuata o in orario di servizio con relativo distacco o oltre l'orario di servizio con accesso al Fondo dell'Istituzione scolastica o con recupero.

Informazione

- Disposizioni su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza - messe in visione a tutto il personale e:
 - affisse all'albo di ogni plesso;
 - depositate in segreteria;
 - consegnate alla RLS e ai docenti referenti della sicurezza.

Art. 42 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Avendo l'istituto comprensivo di Ornago –Burago meno di 200 dipendenti, nell'ambito dell'RSU viene eletto un dipendente come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Non essendoci all'interno dell'RSU persone disponibili e svolgere questo incarico, il RLS viene eletto dalle assemblee del personale.

Per l'a.s. 2023/24 è nominata la sig.ra Mangano Concetta.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL, ai quali si rimanda.

Art. 43 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONDI PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Per l'a.s. 2023/24 i fondi previsti nel piano annuale, incrementati di eventuali ulteriori assegnazioni, saranno destinati per:

- Messa a norma delle attrezzature e strumentazioni didattiche e dei dispositivi individuali della sicurezza
- Nomina del RSPP
- Nomina del medico competente, ai sensi della normativa vigente

TITOLO QUINTO - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 44 Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola

Art. 45 Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:

- Elizabeth Add.
~~Deser~~ ~~Konorela~~ ~~Tepostoto~~ ~~Melis~~ ~~Mello~~ ~~Ok~~
 Liliana - Di Camo

Deszert-Viorela
Silvius Di Caro

Edwards

- 30.561,42**

€ 3.596,96;

€ 2.044,43;

€ 626,01;

€ 2.048,48;

€ 9.978,58

€/.....

17

8. Non è prevista retribuzione per:

- ore eccedenti le 40 ore destinate ai CdC e altro (quanto deliberato in c.d.);
- partecipazione a corsi di aggiornamento;
- partecipazione a riunioni del C.I.

art. 48 SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUTO:

Le risorse del FIS attribuite alla scuola per l'anno scolastico **2023/24** sono pari a **€ 30.561,42** così ripartite all'interno dei comparti:

- accantonamento per DSGA
- accantonamento per sostituto del DSGA
- Accantonamento per Coll. DS
- Accantonamento referenti Sicurezza Istituto
- Accantonamento eventuale arretrati indennità DSGA anni precedenti

Si conviene di distribuire il fondo di istituto nella misura del 22,00% al personale ATA e del 78,00 % al personale docente.

All'interno del personale ATA si stabilisce la seguente suddivisione: 1/3 dell'importo sarà attribuito agli AA.AA., il restante 2/3 ai CC.SS.

Gli importi sono calcolati al lordo Dipendente.

TOTALE			
DSGA	€ 6.147,05		€ 5674,20 + sostituzione DSGA 472,85
Coll. DS	€ 3.600	187 ore	2 docenti
Referenti Sicurezza di Istituto	€ 2.300,00	120 ore	6 docenti 1 CS
eventuali arretrati indennità DSGA anni precedenti	€ 1000		
Disponibilità			€17.514,37
DOCENTI	78%		€ 13.661,87+ € 1318,41+ 1984,53 + 0,56 (economie a.s.22/23)= € 16.965,3
ATA	22%		€ € 3.853,34 + 1796,14* = € 5.649,48 così distribuiti: 1/3 AA = € 1883,1 2/3 CCSS = 3766,30 + € 838 (economie a.s.22/23)= € 4.604,30

* La quota del finanziamento per la valorizzazione del personale confluisce nel fondo di istituto della componente ATA per l'a.s. 2023/24.

Misure dei compensi delle attività da retribuire con finanziamenti per F.S. – I.S. per l'anno corrente -

- € **3596,96** per Compensi per le **Funzioni Strumentali**
alle funzioni strumentali individuate dal collegio docenti sono attribuiti i seguenti compensi, lordo dipendente:

Denominazione	Docenti
Attuazione POF/monitoraggio	3 x € 719,39
Supporto al lavoro dei docenti	

Informatica	1 x € 719,39
Scuola Inclusiva - GLI	1 x € 719,39

Si prevedono n. 5 funzioni strumentali con possibilità di riduzione del numero stesso e conseguente rideterminazione della ripartizione, mantenendo gli stessi criteri.

€ 2044,43 per Compensi per gli Incarichi Specifici:

		Destinazione:
A.A.	1 AA: gestione pratiche SICUREZZA	€ 191,40 (12 ore)
	1 AA: applicazione nuove procedure acquisti su mercato elettronico a supporto della realizzazione del PTOF	€ 191,40 (12 ore)
	1 AA: pratiche pensionistiche/riliquidazione trattamento quiescenza/Passweb	€ 191,40 (12 ore)
	1 AA: gestione pratiche INVALSI	€ 143,55 (9 ore)
CC. SS	4 C.S. SPB assistenza per alunni disabili	€ 660,00 (48 ore)
	4 C.S. SPB assistenza per alunni disabili	€ 660,00 (48 ore)

Incarichi ai titolari di prima e seconda posizione economica – art.47 CCNL 29/11/2007 (ex art. 7 CCNL 2004/2005)

	Disponibilità	Destinazione:
CC. SS	Mansione assorbita da assistenza per alunni disabili e primo soccorso	3 C.S. SSB
	Mansione assorbita da assistenza per alunni disabili e primo soccorso	1 C.S. SSO

Art. 49 Criteri di suddivisione del fondo tra le attività - DOCENTI:

DOCENTI	Disponibilità	Destinazione:
	€ 16.965,3 di cui	
	€ 1000,00	Progetto "Scuola fuori dalla scuola"
	€ € 15.964,71 (ore 829)	Suddivisi secondo i criteri sotto elencati

Le risorse destinate al progetto "Scuola fuori dalla scuola" se non utilizzate, confluiranno nel FIS docenti e distribuito secondo i criteri concordati.

I criteri generali sono stabiliti in considerazione del PTOF, delle esigenze funzionali alla logistica, dell'organizzazione del servizio anche in funzione dei servizi offerti al territorio e del progetto di Istituto approvato dal collegio docenti articolato in varie attività.

Per il corrente a.s. si individuano le seguenti priorità, retribuire:

1.

COMMISSIONI TRASVERSALI

Commissioni Trasversali	PTOF	INFORM.	GLIO	NIV	VALUTAZIONE	CURRICOLI	COMUNICAZIONE	TUTOR neo assunti
n. docenti	2	4	6	4	4	3	4	4
ore prev.	8	34	70	140	80	45	56	40
€	€154	€ 654,5	€1347,5	€2695	€1540	€866,25	€1078	€770
Quota assegnata. € 9.105,25 (max 473 ore)								

2 Referenti, per l'Istituto, di aree specifiche (Intercultura, Rete Salute, Cittadinanza attiva e legalità ..) Docenti tutor degli insegnanti neo-immessi in ruolo

Referenti	Intercultura	Bullismo	Rete ALI	Orientarete	Sub-consegnatari dei beni
N. DOCENTI	1	2	2	2	4
ORE PREV.	10	10	10	40	40
	€192,5	€192,5	€192,5	€770	€770

Quota assegnata. € 2.117,5 (max 110 ore)

3. **Quota assegnata ai plessi: € 4.742** distribuita in base al numero delle classi, per riconoscere forfetariamente i gruppi di lavoro e i referenti di aree specifiche.

SPO	€ 1625,82	84 ore circa
SSO	€ 1083,88	56 ore circa
SPB	€ 1083,88	56 ore circa
SSB	€ 948,36	50 ore circa

Le risorse destinate al personale docente per le commissioni di plesso sono ripartite come da tabella deliberata in Collegio Docenti.

Il compenso per le attività svolte è attribuito ad ognuno in base alla dichiarazione delle attività svolte.

- o **DOCENTI: Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti**

Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.048,48
economie	€ 780,40
totale	€ 2.828,4

Art. 49 Criteri di suddivisione del fondo tra le attività – ATA:

Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo di istituto. Le somme previste saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e saranno ridotte per assenze cumulative superiori a 15 gg. effettuate nel periodo settembre-giugno.

1. Le attività per le quali il compenso è forfetario sono declinate nel piano di lavoro del personale ATA.

Per l'a.s. 2023/24 si conviene di attribuire i compensi per le attività e per il monte ore così distribuito:

- assistenti amministrativi: € € 1883,1 = n. 118 ore

quota	ORE	ATTIVITÀ IN ORARIO DI SERVIZIO RICONOSCIUTE FORFETARIAMENTE
€ 127,6	8	Scarico e assegnazione posta
€ 255,2	16	Gestione cartellini
€ 797,5	50	Digitalizzazione pratiche amministrative/protocollo
€ 398,75	25	Intensificazione lavoro per colleghi assenti
€ 127,6	8	Rapporti con i Comuni per richieste di intervento
	ORE	ATTIVITÀ OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO
€ 175,4	11	Formazione oltre l'orario di servizio

- collaboratori scolastici: 4.604,20 = n. 334 ore

quota	ore	Attività
€ 1031,25	75	Intensificazione lavoro per colleghi assenti
€ 2062,5	150	Prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo
€ 1498,75	109	attività di supporto all'organizzazione scolastica (orario spezzato/complessità del plesso)
		sistemazione arredamento: smontaggio, montaggio e spostamento di arredi e piccola manutenzione
		servizi esterni (Poste, Comune, Archivio)
		lavoro dopo le ore 20,30 o in giorno festivo: elezioni organi collegiali, riunioni con genitori
		pulizia per eventuali lavori straordinari effettuati dall'Ente Locale.
		pulizia straordinaria spazi esterni (non scolastici)

I compensi saranno attribuiti a consuntivo, in modo forfetario al personale individuato che avrà documentato le attività svolte.

- assistente tecnico del primo ciclo: € 70

A norma dell'art. 77 CCNL 18.01.2024, all'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020, utilizzato su più sedi, è riconosciuta un'indennità a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Il relativo importo, è stabilito in sede di contrattazione integrativa nazionale, in relazione al numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse in 350,00 Euro. La quota è suddivisa tra le cinque scuole della rete che condividono il medesimo assistente tecnico.

La quota viene recuperata dalle economie del personale ATA dell'a.s. 22/23

Art. 50 Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo forfetario commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi ridotto percentualmente in base alla disponibilità di risorse.
4. Tutto personale entro il 30 giugno deve consegnare in Presidenza il resoconto di tutte le attività svolte presentando autocertificazione.

Art. 51 –Lettera d'incarico

Il dirigente scolastico affida l'incarico con una lettera in cui viene indicato il tipo di attività, i compiti e il compenso

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 52 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2021/22 corrispondono a € 10.360,76. Tali risorse, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico.

la quota di € 9.978,58 è così ripartita in base al numero del personale in organico:	
a) DOCENTI	€ 8.182,44
b) A.T.A.	€ 1.796,14

- a) La quota € 8.182,44 è utilizzata per la valorizzazione della professionalità del personale docente dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17 c. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 30, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2019-2021.
Il compenso minore non potrà essere inferiore a € 250, quello maggiore non potrà essere superiore a € 1000,00.

- b) La quota € 1.796,14 va a confluire nel fondo di istituto della componente ATA per l'a.s. 2023/24.

Art. 53 – Fondi per aree a rischio o a forte processo migratorio

Alla stipula del presente contratto sono stati stanziati € 626,01 per il corrente anno scolastico.

Art. 54 -Fondi legge 440

Alla stipula del presente contratto non sono ci sono finanziamento per il corrente anno scolastico.

Art. 55 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. In caso di esaurimento del fondo, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs.165/2001 – può modificare, sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino gli oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS si verifichi quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Qualora a consuntivo si verifichi un eventuale residuo o intervengano nell'a.s. di riferimento ulteriori risorse finanziarie afferenti al M.O.F., verrà riconvocata la parte sindacale per stabilirne la destinazione.

Art. 58 – Verifica dell'accordo

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione.

Art. 59 – Interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto, le parte che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di vigenza del contratto. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

Art. 60 – Norme di tutela

Per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto, si rinvia ad accordi precedentemente sottoscritti a carattere provinciale, regionale o nazionale e in ogni caso alle vigenti disposizione di legge.